



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 Data 15-10-2014	OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

 Lorena Marco 	 Sindaco 	 Presente
 Bovo Massimo 	 Vice Sindaco 	 Presente
 Camera Alessandro 	 Assessore 	 Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Schiapacassa Dott.ssa Antonia**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 85
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con comunicazione in data 27.06.2014 prot. com. n. 2954, l'amministrazione ha dato avvio al procedimento di autoannullamento d'ufficio del procedimento amministrativo di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato della figura di Direttore dell'Azienda Speciale "Parona" comunicando (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e s.s. della l. n. 241/1990) l'intenzione di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di annullamento in via di autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 26/2014 e di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque consequenziali nonché per le conseguenti determinazioni in ordine alla nullità e/o annullamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato dal Presidente dell'Azienda speciale con il Dott. Pietrolino Angelo;
 - con comunicazione ricevuta al protocollo comunale il 10/7/2014 n. 3149, il Dott. Pietrolino presentava al Comune le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - con comunicazione in data 24.07.2014 prot. com. n. 3375 si è provveduto alla sospensione dei termini del procedimento di autoannullamento d'ufficio del procedimento amministrativo;
 - con comunicazione in data 24.09.2014 prot. com. n. 4548 l'amministrazione ha integrato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del procedimento amministrativo di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato della figura di Direttore dell'Azienda Speciale "Parona";
 - con comunicazione ricevuta al protocollo comunale il 7/10/2014 n. 4770 il Dott. Pietrolino presentava al Comune le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
- con richiesta di archiviazione del procedimento di autoannullamento

VISTO CHE:

le osservazioni presentate non risultano condivisibili, avuto riguardo alle considerazioni che seguono:

- Sulle osservazioni del Dott. Pietrolino.
Il Dott. Pietrolino, nel sostenere la legittimità degli atti della selezione pubblica per la copertura del posto di direttore dell'“Azienda Speciale Parona” (“AS”), afferma che *“l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ... si applica unicamente al Comune e non già alle aziende speciali”* socio-sanitarie, quali l'AS. Richiamando, a fondamento della propria tesi, la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Piemonte, 2 luglio 2014, n. 133, secondo la quale *“In caso di scioglimento di un'IPAB con reinternalizzazione del personale al Comune, si applichino i limiti in materia di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014; viceversa nel caso di gestione del servizio casa di riposo tramite azienda speciale o altra istituzione può valere la deroga di cui all'art. 18, c. 2bis, del D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008”*.

Ebbene, al riguardo si deve rilevare come la pronuncia di specie risulti inconferente rispetto alla presente fattispecie.

Invero, ferma la deroga di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, si segnala come, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in ogni caso gli enti locali *“coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del ... decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”*.

Tali soggetti risultano essere, oltre alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo ed alle istituzioni, pure le aziende speciali. E ciò, senza che il legislatore abbia introdotto deroghe o limitazioni di sorta al riguardo.

Se così è, gli atti delle procedura concorsuale di cui si tratta risultano illegittimi in quanto -nel non considerare (i) l'oggettivo sfioramento da parte del Comune nell'anno 2013 delle spese complessive di personale rispetto all'anno 2012, nonché (ii) l'obbligo dell'Ente Locale di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti anche con riferimento a qualsiasi azienda speciale, del tutto a prescindere dalla natura della stessa- sono viziati per contraddittorietà e violano la disciplina legislativa in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Quanto, poi, alla tesi del Dott. Pietrolino secondo cui, nelle ipotesi di annullamento di ufficio di cui all'art. 1, comma 136 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorrerebbe contemperare l'interesse pubblico al contenimento della spesa rispetto a quello del privato, ci si limita ad osservare come, con la citata disposizione, il legislatore abbia previsto una fattispecie speciale di annullamento d'ufficio rispetto all'ordinario procedimento di cui all'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990.

Invero se, di norma, presupposti per procedere al ritiro di un atto risultano essere -oltre (i) all'illegittimità del provvedimento stesso, (ii) ad un'adeguata motivazione che attesti concrete ragioni di pubblico interesse all'annullamento, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, (iv) al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale, (v) ad una congrua istruttoria (iii)- pure la prevalenza del pubblico interesse all'annullamento rispetto a quello del privato che ha fatto affidamento sulla perdurante efficacia dell'atto, il citato art. 1, comma 136 ha introdotto una particolare ipotesi di interesse pubblico in re ipsa sempre prevalente rispetto a quelli del privato, ovvero sia l'interesse di "consequire risparmi o minori oneri finanziari" per la pubblica amministrazione.

Invero, secondo pacifica giurisprudenza, *"In assenza di coordinamento tra l'art. 21 nonies, comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 1, comma 136 legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve ritenersi che tale ultima norma abbia individuato l'unica ipotesi di annullamento d'ufficio per ragioni di pubblico interesse in re ipsa di provvedimenti che comportano un indebito esborso di danaro pubblico con esclusione di altri casi non connessi a risparmi o minori oneri per la Pubblica Amministrazione ... essendo prevalente l'interesse pubblico al risparmio rispetto a quello privato"* (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2010, n. 1946; T.a.r. Milano, Sez. III, 8 aprile 2013, n. 861; T.a.r. Bari, Sez. I, 19 novembre 2012, n. 1953).

- Sull'incidenza che l'assunzione di un nuovo direttore ha sulla spesa pubblica.

In proposito, si evidenzia di nuovo come codesto Comune sia incorso nell'oggettivo sfioramento nell'anno 2013 delle spese complessive di personale rispetto all'anno 2012, circostanza questa che impone di procedere al contenimento delle uscite pubbliche in relazione alle nuove assunzioni.

Si rinvia, in proposito, alle considerazioni presenti nel parere della Sezione Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 7/2012, emesso in relazione ad analoga norma prevista per alcune categorie di società partecipate (art. 18 comma 2 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008), già oggetto di riflessione in altri pronunciamenti della magistratura contabile (Sezione Piemonte, n. 14/2010; Sezione Sardegna n. 24/2010; SS.RR. in sede di controllo n. 28/2011).

In base a tale parere, anche in assenza della concreta operatività dell'obbligo di osservanza del patto di stabilità, , va comunque segnalata l'opportunità di un consolidamento dei risultati economici e finanziari del "gruppo ente locale", di cui costituiscono parte integrante le aziende speciali, al fine di una corretta rappresentazione del bilancio.

In sostanza, pure a prescindere dalla cogenza di singole disposizioni di legge, la Sezione ha sottolineato da tempo l'esigenza di tener conto comunque dei risultati delle società a partecipazione totale o maggioritaria e degli altri organismi strumentali al fine di evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività (cfr. Deliberazione n. 17 del 13 ottobre 2006; Delibera 384/2013 della Sezione Controllo Corte conti Piemonte; Deliberazione 539/2013 della Sezione Controllo Corte dei Conti Lombardia).

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTO e PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- DI RIGETTARE per le motivazioni sopra indicate che si intendono come integralmente riportate le osservazioni presentate dal Dott. Pietrolino con memoria trasmessa in data 7/10/2014 n. 4770 prot.;
- DI ESERCITARE in via spontanea i poteri di annullamento in via di autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 26/2014 e di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque consequenziali, e per le conseguenti determinazioni in ordine alla nullità e/o annullamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato dal Presidente dell'Azienda speciale con il Dott. Pietrolino Angelo;
- DI CHIUDERE pertanto con il detto auto annullamento sopra indicato il procedimento avviato con comunicazione n. 2954 del 27.06.2014;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 15-10-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-10-2014 al 12-11-2014

Addì 28-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa Dott.ssa Antonia

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 28-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiapacassa Dott.ssa Antonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 28-10-2014 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 07-11-2014 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa Dott.ssa Antonia